

Regolamento concernente l'organizzazione e la gestione degli esami finali delle attività formative in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Esami finali)

Art. 4 (Requisiti di ammissibilità all'esame finale)

Art. 5 (Tipologia di prove e modalità di valutazione)

Art. 6 (Composizione della Commissione d'esame di attività formative che prevedono il rilascio di un attestato di parte terza)

Art. 7 (Requisiti delle figure professionali a presidio del sistema valutativo)

Art. 8 (Costituzione, validità, insediamento e attività di scrutinio della Commissione d'esame di attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza)

Art. 9 (Composizione della Commissione d'esame di attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte seconda)

Art. 10 (Attestazioni)

Art. 11 (Modalità attuative)

Art. 12 (Norme transitorie)

Art. 13 (Abrogazioni)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), le modalità di organizzazione e di gestione degli esami finali delle azioni formative nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze).
2. L'organizzazione e la gestione degli esami finali, compresa la composizione della Commissione d'esame e la denominazione delle attestazioni, riferiti ad azioni formative previste da specifiche leggi, norme o accordi comunitari, nazionali o regionali segue le previsioni stabilite dalle normative medesime.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) attività formative: percorsi formativi, denominati anche operazioni, che riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione di persone in condizione di svantaggio e a rischio di esclusione sociale;
 - b) soggetto attuatore: istituzione formativa che eroga una o più attività formative;
 - c) attestazioni di parte seconda o attestato di parte seconda: documento rilasciato dall'istituzione presso la quale si è svolta l'attività formativa, che attesta il superamento dell'esame finale da parte di un allievo. Le attestazioni di parte seconda possono essere attestati di frequenza semplice o attestati di frequenza con l'evidenza delle competenze acquisite;
 - d) attestazioni di parte terza o attestato di parte terza: documento rilasciato dalla Regione anche attraverso il supporto dell'istituzione presso la quale si è svolta l'attività formativa, che attesta il superamento dell'esame finale da parte di un allievo. Le attestazioni di parte terza sono attestati di qualifica o di diploma professionale;

- e) Esperto della pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV): il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione nell'ambito delle Commissioni d'esame;
- f) Esperto di contenuto (EC): il referente tecnico-professionale rispetto ai contenuti delle attività formative nell'ambito delle Commissioni d'esame;
- g) Repertorio delle qualificazioni regionali: quadro di competenze e profili professionali approvati con cadenza almeno annuale dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- h) membro interno: componente di una Commissione d'esame che opera all'interno della istituzione presso la quale si è svolta l'attività formativa con una qualsiasi forma contrattuale e che ricopre un ruolo operativo quale formatore, tutor, coordinatore, direttore;
- i) European Qualification Framework, di seguito EQF: quadro europeo delle qualificazioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017;
- j) project work: documento progettuale, manufatto o elaborazione multimediale, realizzato da un allievo nel corso di un'attività formativa;
- k) Servizio: servizio competente in materia di formazione.

Art. 3
(Esami finali)

1. L'esame finale accerta il grado di apprendimento da parte degli allievi partecipanti ad una attività formativa ed è la modalità attraverso la quale viene verificato il possesso delle competenze acquisite tenendo conto anche dell'autonomia e della responsabilità con cui vengono affrontate le diverse prove proposte. L'esame finale è parte integrante dell'attività formativa.
2. L'esame finale riferito ad attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza è svolto di fronte ad una Commissione esaminatrice nominata dal Servizio.
3. L'esame finale riferito ad attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte seconda è svolto di fronte ad una Commissione esaminatrice nominata dall'Istituzione presso la quale si è svolta l'azione formativa.
4. La Commissione al termine dello scrutinio procede alla compilazione di un verbale che riporta gli esiti dell'esame. Il soggetto attuatore garantisce la conservazione dei verbali oppure, in caso di cessazione dell'attività, la loro consegna al Servizio o ad altro soggetto accreditato.

Art. 4
(Requisiti di ammissibilità all'esame finale)

1. L'ammissibilità di un allievo all'esame finale è subordinata:
 - a) al giudizio di ammissione espresso dal collegio dei docenti;
 - b) ad una frequenza non inferiore al 70 per cento della durata dell'attività formativa al netto della durata dell'esame stesso.

2. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), ordinamenti didattici o specifiche previsioni dell'avviso pubblico o della direttiva di riferimento possono stabilire percentuali superiori.
3. In casi particolari debitamente motivati e a fronte del parere positivo espresso dal collegio dei docenti, il Servizio responsabile della gestione amministrativa dell'operazione può autorizzare deroghe ai livelli minimi di frequenza.
4. Agli esami finali che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza possono partecipare anche gli allievi che non hanno potuto presentarsi all'esame finale di analogo attività formativa conclusasi nei 12 mesi precedenti a fronte di specifica documentazione relativa a malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza o altri comprovati motivi.
5. Agli esami finali di attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza possono partecipare anche persone che fruiscono del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze nelle modalità e forme previste dalla disciplina regionale.

Art. 5

(Tipologia di prove e modalità di valutazione)

1. L'esame finale riferito ad azioni formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza è articolato nelle seguenti tipologie di prove obbligatorie:
 - a) prova situazionale: prova pratica che permette di valutare la padronanza nello svolgere le prestazioni professionali più significative del processo lavorativo di riferimento dell'azione formativa;
 - b) colloquio individuale finalizzato alla valutazione delle competenze tecniche, relazionali e comunicative, all'approfondimento sulla esperienza di tirocinio curricolare e all'eventuale presentazione di un project work.
2. L'esame finale può comprendere, qualora previsto nel progetto formativo, un'ulteriore prova multidisciplinare, articolata in uno o più test utili a valutare le competenze che non è stato possibile integrare nella prova situazionale.
3. L'esame finale riferito ad azioni formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte seconda è articolato in una o più tipologie di prove, individuate nel progetto formativo, in base alle caratteristiche dell'azione formativa e alle relative competenze da accertare.
4. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di formazione può essere disposta l'effettuazione dell'esame a distanza o con una diversa articolazione delle prove a fronte di situazioni eccezionali o eventi imprevedibili. L'effettuazione dell'esame a distanza è sempre ammessa nel caso di azioni formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte seconda qualora siano svolte interamente nella modalità a distanza.

5. La valutazione accerta il possesso delle competenze previste dall'azione formativa e tiene conto:
 - a) del giudizio di ammissione che sintetizza la valutazione dell'allievo conseguita durante il percorso formativo, comprensiva della valutazione di quanto acquisito nel tirocinio curricolare laddove previsto;
 - b) dell'esito delle singole prove che compongono l'esame finale.
6. L'esito positivo dell'esame finale comporta un giudizio di idoneità espresso in centesimi, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.
7. La determinazione finale complessiva del punteggio è assunta a maggioranza dalla Commissione d'esame. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Le prove d'esame si svolgono, secondo quanto previsto nel progetto formativo, in un'unica sessione, di norma, della durata massima di due giornate, con un impegno non superiore a otto ore per ciascuna giornata. Le prove d'esame non possono svolgersi nelle giornate festive.
9. Nel caso di attività formative riferite a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) le prove d'esame si articolano in un minimo di due giornate da otto ore e da un'eventuale terza giornata di durata non superiore alle otto ore qualora il numero di allievi da sottoporre ad esame non consenta la conclusione delle operazioni in due giornate.
10. In casi documentati di malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria o altri comprovati motivi per i quali il candidato non ha potuto presentarsi all'esame, l'istituzione formativa:
 - a) con riferimento ad attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte seconda può convocare una sessione d'esame suppletiva;
 - b) con riferimento ad attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza, può chiedere al Servizio, tramite il rappresentante legale o suo delegato, la convocazione di una sessione suppletiva, indicandone la durata in rapporto al numero di candidati da esaminare.

Art. 6

(Composizione della Commissione d'esame di attività formative che prevedono il rilascio di un attestato di parte terza)

1. Nel caso di attività formative che prevedono al loro termine il rilascio di un'attestazione di parte terza la Commissione d'esame, nominata con decreto del direttore di Servizio, è composta da un Presidente e da tre membri interni designati dall'Istituzione formativa di cui almeno uno scelto fra il personale non coinvolto, in qualità di formatore, tutor o coordinatore, nell'azione formativa stessa.
2. I membri interni sono scelti assicurando la presenza delle seguenti professionalità:
 - a) Esperto della pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV);
 - b) Esperto di contenuto (EC).

3. Le professionalità di cui al comma 2 possono essere assicurate da uno stesso membro della Commissione.
4. Nel caso di attività formative riferite a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), uno dei tre membri interni può essere scelto:
 - a) tra i docenti formatori di un altro percorso di leFP, compresi quelli attivati dalle Istituzioni scolastiche in regime sussidiario riferito al medesimo Settore Economico Professionale;
 - b) tra i docenti dell'Istituzione scolastica con la quale vi sia un accordo che consenta agli allievi di proseguire gli studi in un percorso di istruzione secondaria erogato dalla stessa Istituzione.
5. La Commissione, durante lo svolgimento delle prove d'esame e nella somministrazione e correzione delle stesse, può avvalersi delle seguenti professionalità che non partecipano alla valutazione finale dei candidati:
 - a) esperti dei Settori Economici Professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale;
 - b) ulteriori docenti dell'attività formativa.
6. Alle Commissioni d'esame possono assistere ai lavori, come osservatori esterni, esperti nominati dal Servizio ai fini della valutazione del sistema.
7. La Commissione è costituita, di norma, in relazione ad un solo percorso di Qualifica o Diploma. Con riferimento ai soli percorsi di leFP, previa autorizzazione da parte del Servizio competente, è possibile l'accorpamento di più percorsi all'interno di una stessa sede. In tal caso la Commissione prevede un unico Presidente e si articola in sottocommissioni di tre membri per percorso, di cui almeno uno scelto sempre tra docenti formatori non coinvolti nello stesso, che affiancano il Presidente. Il Presidente presenzia la riunione preliminare, il colloquio, lo scrutinio e le fasi conclusive della sessione d'esame. Tali operazioni sono calendarizzate in fasi temporali non sovrapposte qualora un unico Presidente presieda più Commissioni d'esame.

Art. 7

(Requisiti delle figure professionali a presidio del sistema valutativo)

1. L'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) possiede i seguenti requisiti:
 - a) livello di professionalità corrispondente almeno a un quinto livello *European Qualification Framework* (EQF);
 - b) frequenza di un corso di formazione regionale riferito alle competenze relative alla professionalità di EPV inserite nel Repertorio delle qualificazioni regionali o, in alternativa, esperienza acquisita in contesti formali, non formali e informali attestata da un documento di validazione delle medesime competenze conseguito al termine del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze nelle modalità e forme previste dalla disciplina regionale;

- c) esperienza almeno triennale, anche non continuativa negli ultimi cinque anni, di docenza, di tutoraggio, di coordinamento e di progettazione nell'ambito di percorsi di istruzione, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e formazione professionale.
2. L'Esperto di contenuto (EC) possiede i seguenti requisiti:
- a) livello di professionalità corrispondente ai contenuti professionali oggetto di valutazione;
 - b) possesso di abilitazione statale all'insegnamento o accreditamento regionale nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), coerentemente con il Settore Economico Professionale o processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione.
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b) può essere soddisfatto, in alternativa, dal possesso di almeno cinque anni di esperienza lavorativa, anche non continuativa negli ultimi dieci anni, coerente con il Settore Economico Professionale o processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione.

Art.8

(Costituzione, validità, insediamento e attività di scrutinio della Commissione d'esame di attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza)

1. Nel caso di Commissioni d'esame di attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza i nominativi dei tre commissari designati dall'Istituzione formativa per la costituzione della Commissione sono comunicati al Servizio secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11.
2. Il Presidente della Commissione è individuato dal Servizio tra i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza con inquadramento in categoria non inferiore alla C.
3. I componenti della Commissione non possono avere vincoli di parentela e di affinità fino al terzo grado ovvero rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati. A tal fine rilasciano al Presidente della Commissione una dichiarazione relativa all'assenza della incompatibilità.
4. L'insediamento della Commissione richiede la presenza del Presidente e dei tre commissari. In caso di incompatibilità o di assenza da parte di uno o più commissari accertata in sede di esame, il Presidente di Commissione, sentito il rappresentante legale dell'istituzione formativa, o il coordinatore del percorso formativo, procede alla nomina di un commissario sostituto avente i medesimi requisiti del commissario titolare. Qualora non risulti la possibilità della nomina di un commissario sostituto avente i medesimi requisiti del commissario titolare il Presidente di Commissione sospende la sessione d'esame stessa, dandone comunicazione al Servizio per il tramite dell'Istituzione formativa. In quest'ultimo caso qualora l'esame non sia ancora iniziato viene convocata una nuova Commissione d'esame. Nel caso invece di sospensione ad esame già iniziato viene riconvocata la medesima Commissione provvedendo qualora necessario alle eventuali sostituzioni.

5. All'atto di insediamento il Presidente di Commissione verifica la completezza della documentazione prodotta dall'Istituzione formativa.
6. La Commissione d'esame procede a:
 - a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
 - b) esaminare la documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
 - c) acquisire il fascicolo d'esame predisposto dall'Istituzione formativa contenente le prove previste;
 - d) garantire la corretta somministrazione delle prove previste, in particolare, tenendo conto del fatto che il colloquio individuale è svolto alla presenza di tutta la Commissione, mentre per la prova situazionale e l'eventuale prova multidisciplinare è garantita la presenza di almeno due commissari.
8. Al termine delle operazioni di correzione degli elaborati e di svolgimento dei colloqui, la Commissione si riunisce per lo scrutinio finale e l'espletamento degli adempimenti finali d'esame. Allo scrutinio finale possono partecipare con funzione consultiva anche le professionalità di cui all'articolo 6, comma 5.
9. Ai Presidenti delle Commissioni d'esame in quanto dipendenti dell'Amministrazione regionale non spetta alcun compenso. Ai Presidenti delle Commissioni qualora scelti tra il personale regionale in quiescenza spetta un'indennità oraria pari a 15 euro per al massimo otto ore nella giornata. Agli stessi è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali. Agli altri componenti della Commissione designati dall'Istituzione formativa compete soltanto il compenso previsto per il loro ruolo all'interno della medesima.
10. In ogni caso le spese connesse alla realizzazione degli esami non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale in quanto ricomprese nel finanziamento dell'attività formativa di riferimento.

Art. 9

(Composizione della Commissione d'esame di attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte seconda)

1. Nel caso di attività formative che prevedono al loro termine il rilascio di un'attestazione di parte seconda la Commissione d'esame, nominata dall'Istituzione formativa, è composta da almeno tre membri interni, tra cui il Presidente, salvo diversamente previsto dall'Avviso di riferimento.
2. Nel caso di attività formative che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte seconda con l'evidenza delle competenze acquisite è assicurata la presenza delle seguenti professionalità:
 - a) esperto della pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV);
 - b) esperto di Contenuto (EC).

3. Le professionalità di cui al comma 2 possono essere assicurate da uno stesso membro della Commissione.

Art. 10
(Attestazioni)

1. Il superamento dell'esame finale da parte dell'allievo è certificato, a seconda del percorso formativo frequentato, da un'attestazione di parte seconda o da un'attestazione di parte terza.
2. Le attestazioni di parte seconda sono rilasciate e sottoscritte dal responsabile del soggetto attuatore o suo delegato.
3. Le attestazioni di parte terza e di parte seconda, nel caso quest'ultime siano rilasciate ai sensi di specifica normativa, sono:
 - a) sottoscritte dal responsabile del soggetto attuatore o suo delegato;
 - b) sottoscritte e rilasciate dal Servizio;
 - c) soggette all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
4. I modelli di attestazione e le indicazioni operative per il loro rilascio sono definiti con decreto del Direttore del Servizio assicurando la coerenza con le attestazioni rilasciate nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Art. 11
(Modalità attuative)

1. Con decreto del Direttore del Servizio sono stabilite:
 - a) le modalità e i termini di richiesta di convocazione di una sessione d'esame;
 - b) le caratteristiche della documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, lettere b) e c) riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo e il fascicolo d'esame predisposto dall'Istituzione formativa contenente le prove;
 - c) le modalità di registrazione della presenza degli allievi alle prove finali;
 - d) la determinazione del peso percentuale degli aspetti valutativi di cui all'articolo 5, comma 1;
 - e) le modalità di verbalizzazione dell'esame finale.

Art. 12
(Norme transitorie)

1. Il presente regolamento si applica alle attività formative avviate a partire dal 1 settembre 2024.

2. Il presente regolamento si applica, in caso di azioni formative di durata pluriennale già avviate alla data di entrata in vigore di cui al presente regolamento, alle annualità che iniziano a partire dal 1 settembre 2024.
3. Il requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si applica a partire dal 1 gennaio 2026.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale);
 - b) articoli 6 e 7 dell'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 140/2017.

VISTO: IL PRESIDENTE